



(PNRR) – MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” COMPONENTE 4 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” INVESTIMENTO 3.4 “BONIFICA DI SITI ORFANI” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPA – NEXT GENERATION EU

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO, INCLUSA L'ESECUZIONE DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI E DELLE ANALISI CHIMICHE E FISICHE NECESSARIE, PER IL SITO CONTAMINATO ORFANO DENOMINATO “LAV-FER SRL EX F.D.M.” CUP I76E22000050006 - CIG 955929756F

Nell'anno 2023, il mese di febbraio il giorno 27 con la presente scrittura privata, redatta in formato digitale, a valersi ad ogni effetto di legge tra

a) il COMUNE DI CAMPOGALLIANO (di seguito denominato anche, per brevità, Comune o Amministrazione o Committente), con sede in Campogalliano, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, codice fiscale 00308030360, in questo atto rappresentato dall'Arch. De Angelis Daniela, in qualità di Responsabile del Settore 'Servizi al Territorio', nata a ***** il ***** e domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Campogalliano (Decreto Sindacale n. 12 del 28/12/2022), che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative al “Committente”);

e

b) la ditta GEODES S.R.L., con sede in via Michelangelo n. 1, 41051 - Castelnuovo



Rangone (MO), C.F./P.IVA 02625920364, in questo atto rappresentato dal sig. Stefano Cavallini, nato a ***** il *****, C.F. *****, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell'anzidetto operatore economico, come tale munito dei necessari poteri (di seguito denominato, per brevità, anche Appaltatore o Esecutore o Aggiudicatario o Impresa o Operatore Economico);

PREMESSO CHE

1) con determinazione del Responsabile del Settore "Servizi al Territorio" n. 347/2022 del 28/12/2022, si è proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto dell'appalto in oggetto alla ditta GEO-DES S.R.L., per un importo contrattuale pari a € 55.631,68 oltre IVA di legge;

2) è stata effettuata regolarmente, con esito positivo, l'attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo all'Appaltatore con conseguente verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la relativa documentazione è conservata agli atti del fascicolo contrattuale; pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;

3) ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al momento della presentazione dell'offerta, l'appaltatore:

- ha dichiarato di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- ha assunto l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.



4) al presente contratto non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 in quanto ricadente nelle fattispecie di cui all'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

al fine di rispettare le tempistiche di cui al comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione del Responsabile del Settore "Servizi al Territorio" n. 36 del 27/02/2023 è stato stabilito di rettificare la determinazione n. 347/2022 (e, per l'effetto le relative clausole del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) limitatamente alla parte in cui prevede il ricorso alla scrittura privata autenticata, da sostituirsi con la sottoscrizione digitale di una scrittura privata in formato elettronico, da scambiarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune, come sopra rappresentato, concede all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la redazione del Piano di Caratterizzazione del sito contaminato orfano denominato "LAV-FER srl EX F.D.M.", inclusa la direzione operativa e l'esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti, della redazione dell'Analisi del Rischio Sanitario Sito-specifico.

2. L'Appaltatore si impegna ad espletare tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato atteso, nel rispetto di ogni norma vigente di carattere tecnico, contabile e giuridico e secondo quanto stabilito dal Capitolato utilizzato in sede di gara e contenente le modalità di espletamento delle prestazioni, nonché sotto l'osservanza piena ed indiscindibile delle indicazioni fornite dal RUP e/o dal Direttore dell'esecuzione, della disci-



plina di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

3. L'appaltatore ha indicato in sede di offerta che il professionista che firmerà gli elaborati e si occuperà del coordinamento delle varie attività è il Dott. Geologo Andrea Dolcini, iscritto all'ordine Regionale Emilia Romagna n° 424 dal 04/04/1988.

4. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI

1. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei servizi stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

2. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico della stazione appaltante.

3. I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- l'allegato "Determinazione del corrispettivo";
- l'Offerta Economica dell'Appaltatore;



4. Tutti i documenti di cui alle precedenti lettere si intendono qui integralmente riportati e trascritti, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti d'ufficio nel relativo fascicolo contrattuale, e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

5. Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

7. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa alle specifiche lavorazioni previste dall'appalto; tra le altre, per le parti applicabili e vigenti:

- il Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;
- il D. M. 07 marzo 2018, n. 49;
- il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81;
- il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/13, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;



- indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo - do not significant harm” (di seguito DNSH) a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento;

- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – principio DNSH “Do No Significant Harm” e normativa nazionale e comunitaria in essa richiamata;

- le leggi, i regolamenti e le norme specifiche di settore vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

8. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

9. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente con il Committente.

ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, determinato applicando lo sconto offerto in sede di gara pari al 14,00%, ammonta a Euro 55.631,68 al netto di IVA di legge, così suddiviso:

ID	ATTIVITA'	IMPORTO (€)
1	Redazione Piano di Caratterizzazione	7.482,00
2	Direzione operativa ed esecuzione indagini geognostiche e analisi chimiche	23.760,08
2 bis	Esecuzione indagini e analisi integrative (eventuale)	17.595,60



3	Redazione Analisi di Rischio	6.794,00
---	------------------------------	----------

2. Il contratto sarà stipulato “a corpo” per le attività di cui ai punti ID 1 e ID 3, mentre sarà stipulato “a misura” per le attività di cui ai punti ID 2 e ID 2 bis.

3. L'importo della parte di servizi a corpo resta fisso e invariabile, omnicomprensivo di tutte le prestazioni in esso ricomprese.

4. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di servizi di cui ai punti 2 e 2 bis previsti a misura, in base all'effettiva esecuzione delle indagini preventivamente concordate, sulla base delle necessità riscontrate e dei necessari confronti con le autorità competenti.

ART. 4 – TERMINI E DISPOSIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore s'impegna a rispettare le seguenti scadenze quali limite massimo temporale:

- Redazione del Piano di Caratterizzazione: consegna entro il 20/01/2023 per la presentazione agli Enti competenti.
- Esecuzione analisi ambientali (indagini geognostiche e analisi chimiche): dovranno concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di caratterizzazione da parte degli Enti competenti.
- Redazione Analisi di Rischio: consegna entro 80 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di caratterizzazione da parte degli Enti competenti.

ART. 5 - PENALI

1. In caso di ritardo ingiustificato sulla consegna degli elaborati secondo i termini indicati all'art. 3 del presente capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale relativo alla specifica attività oggetto del ritardo.



2. Ai sensi dell'art. 47, comma 6, e dell'art. 50, comma 4, DL 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto complessivo del contratto sia per l'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis e comma 4 del medesimo articolo. Il Committente procederà a tale verifica, e quindi all'eventuale applicazione della penale, prima dell'erogazione della rata di saldo e previa consegna di relativa documentazione inerente le eventuali assunzioni effettuate e/o le motivazioni dell'impossibilità di rispettare l'impegno assunto.

3. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

4. Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 20% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, saranno contestati al Professionista dal RUP con nota scritta inviata via PEC. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al professionista incaricato per le prestazioni svolte.

ART. 6 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà con le seguenti modalità:



a) Redazione Piano di Caratterizzazione

- 50% alla consegna degli elaborati
- 50% ad avvenuta approvazione definitiva degli stessi da parte degli Enti competenti

b) Direzione operativa ed esecuzione indagini geognostiche e analisi chimiche e Redazione Analisi di Rischio:

- 50% alla consegna degli elaborati
- 50% ad avvenuta approvazione definitiva degli stessi da parte degli Enti competenti.

2. Nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore per eventuali prestazioni non espletate: ogni step e stralcio di progettazione previsto è autonomo e l'Amministrazione non si impegna a corrispondere somme per servizi non espletati, in base a Suo insindacabile giudizio e decisione.

3. La stazione appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione alla stessa di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 3 della L. 13.08.2010, n. 136.

4. Qualora il finanziamento del progetto risulti assicurato con fondi che rimangono già esistenti presso gli Enti finanziatori, il pagamento delle competenze è subordinato all'effettivo introito dei fondi presso la competente Tesoreria Comunale, con espressa rinuncia da parte del professionista, a pretendere interessi o indennizzi di sorta per ritardo nel pagamento non imputabile all'Amministrazione Comunale.

5. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'Appaltatore. In caso di ottenimento di docu-



mento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

6. Ai sensi del D.M. Economia 18/01/2008 n. 40 i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento – tramite Agenzia delle Entrate - Riscossione – dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010, n. 136.

2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

3. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il CIG n. 955929756F e CUP n. I76E22000050006.

4. Ai sensi del comma 3 del citato art. 25 D.L. 66/2014, la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti Codici CIG e CUP.

5. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La suddetta comunicazione, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

6. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone



delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestatato apposita cauzione definitiva mediante bonifico bancario C.R.O./T.R.N. 1101230100574479 in data 10/01/2023, per l'importo di Euro 3.894,22.

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

1. L'appaltatore terrà indenne l'Amministrazione - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che chiunque dovesse avanzare per obbligazioni riconducibili all'attività oggetto dell'appalto.

2. A tal fine, l'appaltatore ha presentato apposita polizza assicurativa di RC professionale n. AEU00000910-LB stipulata in data 09/11/2022 con Compagnia Lloyd's Insurance Company S.A., con un massimale di garanzia pari a Euro 1.000.000,00 per sinistro, con estensione alla Responsabilità Civile Professionale del personale tecnico dipendente e non dipendente dello studio.

3. Resta inteso che, sono a carico dell'aggiudicatario eventuali danni non coperti dalla polizza, anche per garanzie non attivate e/o eventuali franchigie e/o scoperti.

ART. 10 - RECESSO

1. Il recesso dall'incarico, anche parziale, da parte dell'incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

2. Ove il recesso dell'incarico in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al Soggetto incaricato l'onorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza maggiorazione per incarico parziale.

3. Il Comune Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto pre-



vio il pagamento del servizio effettuato oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

4. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni inoltrato tramite PEC.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune potrà risolvere il presente contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

3. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

- frode nell'esecuzione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;
- sospensione unilaterale dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- raggiungimento di penali per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;



- impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'affidatario, dei controlli da parte del Comune;
 - ricorso al subappalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (in alternativa ricorso al subappalto a qualsiasi titolo);
 - cessione, anche parziale, del contratto;
 - violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Campogalliano, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
 - cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
 - perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.
4. In tali casi il Comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.
5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.



6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 12 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il subappalto è vietato in quanto l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che non intende avvalersene.

2. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 13 - CONTROVERSIE

1. In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 giorni, verrà adito il Tribunale di Modena.

2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

ART. 14 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Comune di Campogalliano:

protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it

- quanto all'Appaltatore: geodes@pec.geodes-srl.it



2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicate alle parti.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La stazione appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016 in particolare delle disposizioni previste agli artt. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

2. L'appaltatore si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

ART. 17 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Appaltatore dichiara di rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/13, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet



comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. Dichiaro altresì di impegnarsi a far rispettare il suddetto codice da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'impresa/società che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno, per l'Amministrazione, la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 18 - RINVIO

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato e nella documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme ed a tutti gli atti in materia.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

IL DIRIGENTE E RUP

Daniela De Angelis

L'APPALTATORE

Stefano Cavallini

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle due parti, dotate di certificato in corso di validità, con una delle forme previste dall'art. 21 comma 2 bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.